



REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELL'IMPOSTA UNICA COMUNALE (IUC) COMPONENTI IMU E TASI

Articolo 1

(Oggetto del regolamento)

1. Il presente Regolamento del Comune di Perugia istituisce e disciplina l'Imposta Unica Comunale (di seguito IUC), ai sensi dell'art. 1, comma 639 e seguenti della Legge n. 147 del 27 dicembre 2013 e dell'art. 52 del Decreto Legislativo n. 446 del 15 dicembre 1997, relativamente alle componenti IMU e TASI.
2. La IUC si compone dell'imposta municipale propria (di seguito IMU), di natura patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali, e di una componente riferita ai servizi, che si articola nel tributo per i servizi indivisibili (di seguito TASI), a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile, e nella tassa sui rifiuti (di seguito TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore.
3. La componente TARI sarà disciplinata da apposito Regolamento.
4. Per quanto non disciplinato dal presente Regolamento si rinvia alle disposizioni normative legislative e regolamentari vigenti tempo per tempo relativamente alle singole fattispecie tributarie.

Capo I – Imposta Municipale Propria (IMU)

Art. 2

(Disciplina applicabile e assimilazioni all'abitazione principale)

1. La disciplina di carattere generale dell'Imposta Municipale Propria (IMU) è contenuta nell'articolo 13 del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201 convertito con modificazioni dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214 e successive modificazioni ed integrazioni; negli articoli 8 e 9 del D.Lgs. 14 marzo 2011, n. 23 e successive modifiche ed integrazioni; nel D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504 e successive modificazioni ed integrazioni ai quali si rinvia espressamente.
2. E' considerata direttamente adibita ad abitazione principale l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata.

3. E' considerata direttamente adibita ad abitazione principale l'unità immobiliare concessa in comodato dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il primo grado che la utilizzano come abitazione principale.
4. L'agevolazione di cui al comma precedente opera nel solo caso in cui il comodatario appartenga a un nucleo familiare con ISEE non superiore a 15.000 euro annui. In caso di più unità immobiliari, la predetta agevolazione può essere applicata ad una sola unità immobiliare.
5. Il soggetto passivo interessato all'applicazione dell'agevolazione di cui al comma 4 è tenuto a presentare, entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello cui la stessa si riferisce, apposita dichiarazione redatta sul modello predisposto dagli uffici comunali competenti.



Capo II – Tributo per i servizi indivisibili (TASI)

Art. 3

(Caratteristiche del tributo)

1. Il presupposto impositivo della TASI è il possesso o la detenzione a qualsiasi titolo di fabbricati, ivi compresa l'abitazione principale come definita ai fini dell'imposta municipale propria, di aree edificabili, a qualsiasi uso adibiti. Ai fini dell'individuazione dei cespiti imponibili si rinvia alle definizioni contenute nell'articolo 2 del D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504.
2. La TASI è dovuta da chiunque possieda o detenga a qualsiasi titolo le unità immobiliari di cui al comma 1. In caso di pluralità di possessori o di detentori, essi sono tenuti in solido all'adempimento dell'unica obbligazione tributaria. In caso di detenzione temporanea di durata non superiore a sei mesi nel corso dello stesso anno solare, la TASI è dovuta soltanto dal possessore dei locali e delle aree a titolo di proprietà, usufrutto, uso, abitazione e superficie.
3. Nel caso in cui l'unità immobiliare è occupata da un soggetto diverso dal titolare del diritto reale sull'unità immobiliare, quest'ultimo e l'occupante sono titolari di un'autonoma obbligazione tributaria. L'occupante versa il tributo nella misura del 20 per cento dell'ammontare complessivo della TASI, la restante parte è corrisposta dal titolare del diritto reale sull'unità immobiliare.
4. La base imponibile è quella prevista per l'applicazione dell'imposta municipale propria (IMU) di cui all'articolo 13 del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214.
5. L'accertamento e la riscossione della TASI è effettuata in via ordinaria direttamente dal Comune attraverso i propri uffici.

Art. 4

(Rate e scadenze)

1. La TASI è versata, a regime, nei termini individuati dall'art. 9, comma 3, del Decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, cioè in 2 rate semestrali scadenti rispettivamente il 16 giugno (acconto) e il 16 dicembre (saldo) di ciascun anno solare. E' consentito il pagamento in unica soluzione entro il 16 giugno di ciascun anno.
2. Il versamento della TASI avviene in autoliquidazione secondo le disposizioni di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, nonché tramite apposito bollettino di conto corrente postale al quale si applicano le disposizioni di cui al citato articolo 17. A decorrere dall'anno 2015, il Comune assicura la massima semplificazione degli adempimenti dei contribuenti rendendo disponibili i modelli di pagamento preventivamente compilati su loro richiesta, ovvero procedendo autonomamente all'invio degli stessi modelli.

Art. 5
(Disposizioni particolari)

1. Il Consiglio comunale, con la deliberazione di approvazione delle aliquote, può prevedere apposite detrazioni di imposta nei seguenti casi:
 - a. per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale e relative pertinenze del possessore, fino a concorrenza dell'imposta e rapportata al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione, con possibilità di prevedere altresì l'incremento della predetta detrazione anche tenendo conto o del valore degli immobili, o della capacità contributiva della famiglia, anche attraverso l'applicazione dell'Isee;
 - b. per le fattispecie equiparate all'abitazione principale ai fini dell'imposta municipale propria dalla regolamentazione comunale.
2. La detrazione può altresì essere differenziata per categorie di contribuenti, determinate dalla deliberazione annuale di approvazione delle aliquote.

Art. 6
(Individuazione dei servizi indivisibili)

1. Ai sensi di quanto previsto dall'art. 1, comma 682, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147, ai fini della TASI sono individuati, in fase di prima applicazione per l'anno 2014, i servizi c.d. indivisibili - riportati nella seguente tabella - con i rispettivi costi previsti per il 2014, desunti dai centri di costo del sistema informativo contabile in base ai dati riferiti all'esercizio finanziario 2013:

TIPOLOGIA SERVIZI INDIVISIBILI	C. COSTO	DESCRIZIONE	COSTI PREVISTI	%
Pubblica Sicurezza e Vigilanza	1806	VIGILANZA	€ 3.628.818,51	19,35
Pubblica Sicurezza e Vigilanza	1906	TERRITORIALE E DECENTRAMENTO	€ 1.460.111,52	7,79
Servizi Cimiteriali	4327	SERVIZI CIMITERIALI	€ 1.665.646,94	8,88
Pubblica Illuminazione	3134	PUBBLICA ILLUMINAZIONE	€ 3.891.856,17	20,76
Manutenzioni Strade	3035	MOBILITA' E INFR. DI TRASPORTO	€ 4.753.308,09	25,35
Manutenzioni Strade ed Edifici	3439	MANUTENZIONI ED ED. RESIDENZ.	€ 332.740,68	1,77
Protezione Civile	3642	PROTEZIONE CIVILE E TERREMOTO	€ 227.824,23	1,22
Manutenzione Aree Verdi	4048	AREE VERDI	€ 2.563.758,72	13,67
Manutenzione Beni Culturali	2549	PROMOZIONE ATTIVITA' CULTUR.	€ 226.801,93	1,21
		TOTALE	€ 18.750.866,79	100,00



Comune di Perugia

Settore SERVIZI FINANZIARI

Unità Operativa GESTIONE ENTRATE

2. Negli anni successivi al 2014 la tabella di cui sopra è aggiornata con la deliberazione consiliare di approvazione delle aliquote della TASI.

Capo III – Disposizioni comuni, transitorie e finali

Art. 7

(Dichiarazioni)

1. I soggetti passivi dei tributi sono tenuti a presentare la dichiarazione relativa alla IUC entro il termine del 30 giugno dell'anno successivo alla data di inizio del possesso o della detenzione dei locali e delle aree assoggettabili al tributo.
2. La dichiarazione ha effetto anche per gli anni successivi, sempreché non si verifichino modificazioni dei dati dichiarati da cui consegua un diverso ammontare del tributo; in tal caso, la dichiarazione va presentata entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello in cui sono intervenute le predette modificazioni.
3. Ai fini della dichiarazione relativa alla TASI si applicano le disposizioni concernenti la presentazione della dichiarazione dell'IMU.
4. Le dichiarazioni presentate ai fini dell'applicazione dell'imposta comunale sugli immobili (ICI), in quanto compatibili, valgono anche con riferimento all'IMU.

Art. 8

(Versamenti)

1. Per quanto riguarda le modalità e le scadenze di versamento, si rinvia alla disciplina regolamentare e di legge delle singole componenti (TASI, IMU) del tributo.

Art. 9

(Riscossione)

1. La IUC, nelle componenti IMU e TASI, è applicata e riscossa dal Comune.

Art. 10

(Funzionario Responsabile)

1. Il Comune designa il funzionario responsabile a cui sono attribuiti tutti i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale, compreso quello di sottoscrivere i provvedimenti afferenti a tali attività, nonché la rappresentanza in giudizio per le controversie relative al tributo stesso.
2. Ai fini della verifica del corretto assolvimento degli obblighi tributari, il funzionario responsabile può inviare questionari al contribuente, richiedere dati e notizie a uffici pubblici ovvero a enti di gestione di servizi pubblici, in esenzione da spese e diritti, e disporre l'accesso ai locali ed aree assoggettabili a tributo, mediante personale debitamente autorizzato e con preavviso di almeno sette giorni.



Art. 11

(Accertamento)

1. In caso di mancata collaborazione del contribuente o altro impedimento alla diretta rilevazione, l'accertamento può essere effettuato in base a presunzioni semplici di cui all'articolo 2729 del codice civile.
2. In caso di omesso o insufficiente versamento della IUC risultante dalla dichiarazione, si applica l'articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471.
3. In caso di omessa presentazione della dichiarazione, si applica la sanzione dal 100 per cento al 200 per cento del tributo non versato, con un minimo di 50 euro.
4. In caso di infedele dichiarazione, si applica la sanzione dal 50 per cento al 100 per cento del tributo non versato, con un minimo di 50 euro.
5. In caso di mancata, incompleta o infedele risposta al questionario di cui al comma 693, entro il termine di sessanta giorni dalla notifica dello stesso, si applica la sanzione da euro 100 a euro 500.
6. Le sanzioni di cui ai commi 2, 3 e 4 sono ridotte ad un terzo se, entro il termine per la proposizione del ricorso, interviene acquiescenza del contribuente, con pagamento del tributo, se dovuto, della sanzione e degli interessi.
7. Per tutto quanto non previsto dalle disposizioni dei precedenti articoli concernenti la IUC, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 1, commi da 161 a 170, della Legge 27 dicembre 2006, n. 296.

Art. 12

(Entrata in vigore)

1. Il presente regolamento entra in vigore il 1° gennaio 2014.
2. Resta in vigore, fino al compimento dei termini decadenziali e prescrizionali previsti dalla normativa vigente per l'accertamento delle violazioni, il Regolamento comunale per la disciplina dell'Imposta Comunale sugli Immobili.